

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI**Data Delibera: 28/03/2023****N° Delibera: 39****VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****Oggetto: PRESA D'ATTO E RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA ALLA VIA NINO BIXIO**

L'anno duemilaventitre addi ventotto del mese di Marzo alle ore 12:05 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO SERGIO	ASSESSORE	Presente
3	DI COSTANZO DANIELA	ASSESSORE	Assente
4	DI MEGLIO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
5	MANGIONE EMANUELA	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO.

Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la seguente normativa di settore:

- Legge 14/08/1991 n. 281: "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo":

- Art 2 - 1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati; 7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà; 8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. 9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. 10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

- Art. 4. Competenze dei comuni - comma 2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

- Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3 "Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo".

Art.14 - Protezione dei gatti in libertà – 1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle Istituzioni. 2. È vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro territorio i gatti che vivono in libertà o le colonie feline. 3. Le colonie feline sono censite e monitorate dal servizio veterinario ASL che redige e aggiorna la mappatura con registrazione nei sistemi informatici regionali della colonia felina censita. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere. 4. I gatti in libertà possono essere soppressi solo nei casi previsti dalla normativa vigente. 5. Le colonie feline possono essere gestite da cittadini o dalle associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 20, cui compete, in occasione dei piani di sterilizzazione previsti dal Comune, il compito di prelevare gli animali, trasportarli all'ASL per la sterilizzazione e rimmetterli nella colonia di provenienza. I cittadini e le associazioni che gestiscono colonie feline monitorano il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e sopravvivenza, avvalendosi dell'opera di medici veterinari e garantiscono una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della colonia. È fatto obbligo a coloro che accudiscono le colonie di garantire la pulizia e il decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla tutela delle stesse. 6. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi e documentate necessità delle colonie stesse. Lo spostamento ad altro sito idoneo all'accoglienza dei gatti è autorizzato dal Sindaco, previo parere del servizio veterinario pubblico. 7. I Comuni singoli o associati possono dedicare aree all'accoglienza dei gatti liberi che non possono essere reintegrati nelle colonie di appartenenza per accertati problemi fisici, a seguito di prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f). 8. I gatti che vivono in libertà, anche se non appartenenti a colonie dichiarate, sono sterilizzati dal servizio sanitario dell'ASL, anche con la collaborazione di medici veterinari convenzionati. I gatti liberi o appartenenti a colonie, una

volta sterilizzati, sono identificati mediante apposizione di microchip, iscritti in Banca dati e intestati al Sindaco del Comune di cattura”.

- il D.P.R. 31.03.1979 - Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali:

Articolo 3. E attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Considerato che:

- le colonie feline sono considerate patrimonio pubblico e l'orientamento giurisprudenziale prevalente ne tutela l'incolumità. Il legislatore ha ritenuto che i gatti, animali sodali che si muovono liberamente su un determinato territorio (radunandosi spesso in gruppi denominati "colonie feline"), pur vivendo in libertà, sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, creandosi così un loro "habitat" ovvero quel territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vivono stabilmente;
- nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat cioè nei luoghi pubblici e privati in cui trovano rifugio;
- il gatto libero per sua natura anche se stanziale, soprattutto se maschio adulto, può spostarsi nel territorio su spazi più o meno vasti che possono ricomprendere anche proprietà private senza che ciò comporti automaticamente per i proprietari delle suddette aree l'obbligo di acquisirne la proprietà; e ciò anche nel caso in cui il felino o il suo gruppo permangano per un periodo più lungo in tali luoghi o che i cittadini per motivi etici provvedano al sostentamento degli animali.

Vista la richiesta, presentata dal sig. Giacomo Verde, volta ad ottenere la sterilizzazione dei gatti presenti nella colonia felina sita in Barano d'Ischia alla via Nino Bixio (nei pressi del parcheggio pubblico), già munita del visto del Comando di Polizia Locale e del parere positivo del Servizio Sanità Animali dell'ASL Napoli.

Ritenuto quindi di dover provvedere in merito.

Visto il d.lgs n° 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

1. Di prendere atto e riconoscere la colonia felina che si è formata in Barano d'Ischia alla via Nino Bixio (nei pressi del parcheggio pubblico) giusta richiesta di sterilizzazione formulata dal Sig. Giacomo Verde, munita del visto del Comando di Polizia Locale e del parere positivo del Servizio Sanità Animali dell'ASL;
2. Di prendere atto ed individuare quale responsabile della colonia il sig. Giacomo Verde.
3. Di disporre che:
 - il responsabile della Colonia assume tutti gli obblighi di accudimento, osservazione e cura degli animali nonché di pulizia e igiene dei luoghi di ricovero e nutrizione conformemente al loro uso;
 - il responsabile della Colonia assume altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune e all'ASL territorialmente competente, ogni variazione della composizione della colonia felina;
 - i gatti delle colonie feline non possono essere spostati dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati previo nulla osta del Servizio Veterinario esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico;
 - nell'area pubblica, il responsabile della Colonia è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua;
 - le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, preve indagini svolte dalla polizia giudiziaria, si riserva la

facoltà di procedere a querela di parte nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal codice penale;

- il responsabile della Colonia non può avanzare alcuna pretesa, risarcimento, indennizzo né richiesta di contributo;

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Sanità Animali dell'ASL di Napoli 2 ed al Responsabile della Colonia.
5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, previa unanime e separata votazione, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. DIONIGI GAUDIOSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
dal 9/05/2023 al 24/05/2023

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nelle forme all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 alla data della sua adozione.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 5124 del 9/05/2023 ai signori capigruppo consiliari;

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO